



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°416 del 10/05/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 4 aprile 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. C.F.C. CERVETERI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 150,00, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI TRIPPETTI DARIO PER 4 GARE, SPECCHIA GIACOMO PER 3 GARE E SANTI SIMONE ED ALESI RICCARDO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.109 LND DEL 28/03/2019

(Gara: C.F.C. CERVETERI – ACCADEMIA PALIDORO del 24/03/2019 – Campionato di Terza Categoria Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.375 del 5/04/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione dei provvedimenti del Giudice Sportivo, assumendo che la situazione venutasi a creare è stata causata da uno stato di alterazione psicologica del proprio portiere Trippetti e dall'arbitro che non era stato in grado di gestire la situazione;
rilevato, preliminarmente, che risultano inammissibili le censure svolte per i calciatori Simone Santi ed Riccardo Alesi, poiché l'art. 45, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della "squalifica dei calciatori fino a due giornate";

esaminati, nel merito, gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto le condotte dei tesserati della società reclamante, in particolare della condotta minacciosa, ingiuriosa e violenta dei calciatori Giacomo Specchia e Dario Trippetti, il quale reiterava il proprio comportamento; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che le sanzioni comminate appaiono correttamente irrogate dal Giudice di prime cure, a eccezione dell'ammenda, la cui misura deve essere ricondotta ai consueti parametri di questa Corte.

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, relativamente alle squalifiche a carico dei calciatori SANTI Simone ed ALESI Riccardo, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo l'ammenda ad Euro 75,00, confermando, altresì, le rimanenti decisioni impugnate.

La tassa ricorso va restituita.

^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 2 maggio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. NUOVO COS LATINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI LUBIRATI YURI PER 4 GARE E TOLEDO MACHADO ROBSON PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.383 LND DELL'11/04/2019

(Gara: NUOVO COS LATINA – ATLETICO BAINSIZZA del 7/04/2019 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.404 del 3/05/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione delle sanzioni a carico dei tesserati Yuri Lubirati e Robson Toledo Machado, assumendo che gli stessi avessero posto in essere condotte irrifuggibili, ma non ingiuriose o violente;

ascoltata la società reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste;

esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto le condotte ingiuriose e minacciose nei suoi confronti tenute dai due calciatori, che Yuri Lubirati inoltre reiterava;

considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" ma che pur tuttavia la misura delle sanzioni comminate ai tesserati, per il loro comportamento comunque censurabile e grave, debbano essere ricondotte nei consueti parametri di questa Corte.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore LUBIRATI Yuri a 3 gare e del calciatore TOLEDO MACHADO Robson a 2 gare.
La tassa ricorso va restituita.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' CSS TIVOLI S.S.D. A R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GIULI TIZIANO PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.190 SGS DEL 30/03/2019

(Gara: CSS TIVOLI S.S.D. A R.L. – RACING CLUB del 30/03/2019 – Torneo Under 16 Regionali Eccellenza)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.404 del 3/05/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla Soc. CSS Tivoli SSD A R.L., con il quale chiede l'annullamento del provvedimento di squalifica di 5 giornate inflitte al proprio calciatore, sig. Giuli Tiziano, per aver colpito un avversario mentre era a terra, ed averlo ferito ad un orecchio.

Esaminati gli atti di gara ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha segnalato il gesto compiuto dal calciatore Giuli, che colpiva l'avversario da terra, ma il colpo non è stato così violento, tanto è vero che il ragazzo non è stato portato nemmeno al P.S. per eventuali medicazioni.

Considerando che gli atti di gara fanno piena prova così come previsto dall'art.35 del Codice di Giustizia Sportiva, in definitiva, pertanto, la sanzione irrogata al calciatore Giuli Tiziano può essere lievemente ridotta.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore GIULI Tiziano a 4 gare.

La tassa ricorso va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. ATLETICO POFI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.383 LND DELL'11/04/2019

(Gara: REAL SANT ANDREA – ATLETICO POFI del 10/02/2019 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.404 del 3/05/2019

Con il reclamo in epigrafe, la società ha richiesto l'annullamento del provvedimento di ripetizione della gara assumendo che l'esclusione da parte dell'arbitro dalle funzioni di assistente di aprte a un tesserato avversario non avrebbe determinato un'effettiva incidenza sulla gara.

Dagli atti di gara, che, come noto ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", risulta che il sig. Lorenzo Troian non abbia partecipato alla gara in veste di assistente all'arbitro.

Tuttavia, come emerge dal supplemento di referto dinanzi il Giudice Sportivo, l'arbitro ne ha impedito la presenza perché non in possesso della tesserino della LND, benché correttamente identificato mediante documento di identità.

In tal modo, egli ha negato la partecipazione a un tesserato che ne aveva titolo, essendo identificato e in distinta, commettendo dunque un errore tecnico, con conseguente necessità di ripetere la gara.

A ben vedere, infatti, la regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio parifica ai calciatori la funzione di assistente di parte dell'arbitro, tanto che, come noto, la partecipazione alla gara di un assistente all'arbitro che non ha titolo determina la punizione sportiva della perdita della stessa.

L'arbitro, quindi, non poteva impedire al tesserato di svolgere la funzione cui era stato designato dalla società ospitante, che ha dovuto sostituirlo con altro soggetto, impedendo a quest'ultimo, quindi, di partecipare alla gara nella funzione cui era stato designato.

Correttamente ha, dunque, operato il Giudice di prime cure.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

Pubblicato in Roma il 10 maggio 2019

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli